

# SICUREZZA SUL LAVORO

Marzo 2006



## Sicurezza sul lavoro: Prevenzioni e Adempimenti Anno 7 - Numero 2 - Marzo 2006

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003  
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

**Editore:** P.C.F. EDITORIALE sas

via Milano 14 -c.p. 171 - 20064 Gorgonzola (MI)

s.s Padana Superiore 15, 20096 Pioltello (MI)

Tel.: 02.95.16.733 (10 linee) - fax 02.95.13.86.26

**www.pcfeditoriale.it**

Codice Fiscale e Partita IVA 12799980151

Iscrizione C.C.I.A.A. di Milano

del 25/05/1999 al n. 114505/1999

Repertorio economico amministrativo n. 1586466

Iscrizione nel registro delle imprese di Milano: MI-1999-114505

**Direttore Responsabile:**

Francesco Inzitari

(f.inzitari@pcfeditoriale.it)

**Direttore Commerciale:**

Domenico Miele

**Direttore Editoriale**

Matteo Panella

**Capo Redattore:**

Danilo Zanelli

**Stampa:** Grafiche Migliorini

via Ugo La Malfa 54 - 20066 Melzo (MI)

Quote di abbonamento annuale (9 numeri)

Ordinario Annuale: Euro 111,55

Benemerito: Euro 163,20 con CD-Rom

Prezzo di copertina: Euro 12,39 + spese di spedizione.

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 769 del 01.12.2000

Iscrizione al ROC n. 6763 del 30/06/2001

L'editore informa che gli addetti alla diffusione non possono essere persone che fanno parte della pubblica amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi come tali.

Qualunque comportamento difforme deve essere segnalato alla Direzione. Per motivi di organizzazione interna è gradita disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento.

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico. Nel rispetto della Legge n.196/2003, i dati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta.

## Sommario:

<b>EDITORIALE</b>	02
<b>NEWS</b>	03
<b>La sicurezza dal dentista</b>	04
<b>Certificati antincendio: superamento del NOP</b>	05
<b>Repressione degli abusi edilizi</b>	08
<b>Chiarimenti sul medico competente</b>	11
<b>Lavoratori affetti da patologie oncologiche</b>	13
<b>Legge comunitaria 2005: precisazioni sui rifiuti pericolosi</b>	16
<b>Nuova segnaletica per le piste da sci</b>	25
<b>Il nuovo passaporto elettronico</b>	28
<b>Estintori omologati</b>	31
<b>Accordo sulla formazione di RSP e ASPP</b>	32



**A**detta di molti il disagio che affligge numerosi bambini e adolescenti rispecchia fedelmente il malessere della civiltà contemporanea.

Non per questo bisogna rassegnarsi e considerare il fenomeno come un dato ineliminabile dei nostri tempi.

In molti casi, agendo immediatamente, si possono limitare i danni.

Certo, poiché si tratta di problematiche estremamente delicate, la buona volontà non è sufficiente.

Il disagio minorile deve essere affrontato da personale esperto e qualificato, dotato di conoscenze e competenze specifiche.

Gli interventi maldestri, infatti, possono addirittura rivelarsi controproducenti, compromettendo una situazione potenzialmente rimediabile.

Fatte queste premesse, l'istituzione del numero 114 "emergenza infanzia" va salutata con favore, perché



testimonia l'attenzione e la sensibilità crescente della società e delle istituzioni nei confronti dei minori.

Il progetto, finanziato con il contributo della Commissione europea nell'ambito del programma "Safer internet", è promosso dal Ministero delle Comunicazioni, dal Ministero del Welfare e da quello per le Pari Opportunità.

L'implementazione del servizio procede a grandi passi. Terminata la sperimentazione condotta in sei regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia), il 114 è finalmente operativo in tutto il paese.

Dal 1° gennaio 2006 in tutte le regioni d'Italia si può dunque chiamare il 114 per segnalare le situazioni traumatiche e i problemi che potrebbero mettere a repentaglio lo sviluppo psico-fisico di bambini e adolescenti.

Tra le emergenze più diffuse vi sono gli abusi sessuali, il consumo di sostanze stupefacenti, gli stati di trascuratezza e abbandono, i maltrattamenti e i comportamenti devianti.

Il servizio può essere utilizzato anche per segnalare le situazioni di disagio causate dai messaggi trasmessi dai mezzi di comunicazione accessibili ai minori, come la televisione, internet, la radio e la carta stampata.

L'attivazione a livello nazionale del numero, completamente gratuito e funzionante senza limitazioni di orario, conferma l'efficacia del sistema di intervento messo in pratica; un modello che, come si legge nel sito dedicato al 114 ([www.114.it](http://www.114.it)), si basa su alcuni principi fondamentali di azione coordinata: tempestività, integrazione e non sovrapposizione, condivisione di obiettivi, procedure, competenze e professionalità.

Tale approccio prevede una puntuale definizione dei ruoli delle istituzioni e dei soggetti coinvolti.

Gli operatori del 114 lavorano a stretto contatto con le forze dell'ordine, gli operatori del pronto intervento, i servizi sanitari e gli assistenti sociali.



### Controllo della velocità sulle autostrade

I risultati conseguiti nel collaudo dei cosiddetti tutor autostradali, avvenuto nel mese di gennaio, sono senza dubbio notevoli. Questi strumenti di rilevazione, durante le 45 ore di servizio effettuate nell'arco di due settimane, hanno accertato un'infrazione ogni 11 minuti, per un totale di 237 contravvenzioni. Sono stati individuati più di 60 veicoli che viaggiavano tenendo una velocità superiore ai 195 chilometri orari.

Trascorso il periodo transitorio di sperimentazione, i tutor sono ormai definitivamente operativi nei tratti in cui sono stati installati. La particolarità del tutor autostradale è questa: a differenza dell'autovelox, il tutor non si limita ad una rilevazione istantanea, ma consente di appurare la velocità media dei veicoli su lunghi tragitti, limitando la possibilità di eludere i controlli.

### Vibrazioni meccaniche

Il decreto legislativo n. 187 del 15 agosto 2005 è entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Il decreto è stato approvato in attuazione della direttiva comunitaria 2002/44/CE, recante prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche.

La nuova disciplina della materia impone ai titolari delle aziende e delle unità produttive di effettuare verifiche costanti dei



livelli delle vibrazioni meccaniche.

Essi inoltre devono rispettare i valori limite prefissati di esposizione giornaliera in riferimento a periodi di otto ore.

### I rischi del lavoro sedentario

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha pubblicato uno studio sui "rischi fisici emergenti", categoria che comprende i rischi lavorativi destinati a diventare sempre più diffusi nei prossimi anni.

Lo studio ha evidenziato un aumento delle patologie collegate allo svolgimento di lavori sedentari.

La mancanza di movimento favorisce l'obesità e determina disturbi di circolazione e all'apparato muscolo-scheletrico.



### Legittima difesa

Le modifiche introdotte al codice penale hanno ridotto la portata di un principio cardine della legittima difesa: quello della proporzionalità.

Le nuove disposizioni, infatti, prevedono che il rapporto di proporzione sussista sempre in determinate circostanze.

Quando non vi è la desistenza ed è pre-

sente un pericolo di aggressione, chi agisce per preservare la propria incolumità (o quella altrui) e i propri beni all'interno della sua abitazione e in ogni altro luogo in cui svolga un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale (ad esempio nel



proprio negozio), può rivolgere contro il malvivente le armi legittimamente detenute e ogni altro mezzo idoneo alla difesa, senza che vi sia la necessità di accertare la proporzione tra l'offesa e la reazione.



### Sicurezza degli ascensori

Con un decreto emanato dal Ministero delle Attività produttive il 16 gennaio 2006 è stata disposta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della norma tecnica europea UNI EN 80-81, che detta le regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti.

La norma contiene una dettagliata analisi dei rischi, che sono classificati, a seconda del livello di pericolo, in tre categorie (rischio alto, medio e basso).



# La sicurezza dal dentista

**L**a professione sanitaria prevede lo svolgimento di attività che comportano rischi rilevanti per la salute e la sicurezza.

Pertanto anche i medici e i dentisti sono soggetti agli obblighi stabiliti dal decreto legislativo n. 626 del 1994. In questa sede vogliamo affrontare brevemente il problema della sicurezza negli studi odontoiatrici, mettendo in risalto alcuni aspetti degni di nota di questa tematica.

Si può osservare, in primo luogo, che i dentisti sono tenuti ad effettuare la valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, come prescrive l'articolo 4 del decreto 626.

Naturalmente, dato che quasi tutti gli studi odontoiatrici rientrano nei limiti dimensionali di cui al comma 11 dell'articolo 4 (essendo classificabili tra le aziende che non occupano più di dieci addetti), raramente i dentisti devono predisporre il documento per la valutazione dei rischi.

Tuttavia il compimento della valutazione deve comunque essere attestato in sede di autocertificazione.

A proposito dei rischi che caratterizzano l'attività del

dentista, la maggior parte di essi dipende dall'inosservanza delle norme igieniche.

Per ridurre al massimo i pericoli, il dentista e le persone che lo assistono devono sempre indossare i guanti, le mascherine protettive e, per particolari tipi di interventi, anche le cuffiette.



Altrettanto importante è l'igiene degli strumenti utilizzati.

La corretta manutenzione delle apparecchiature mediche che entrano in contatto diretto con il paziente (come gli specchietti e le sonde) prevede la sterilizzazione delle stesse, preceduta da un'accurata disinfezione, prima del riutilizzo.

Anche gli altri strumenti (come la poltrona su cui si stende il paziente) devono essere accuratamente disinfettati tra un intervento e l'altro.

Particolari cautele devono essere adottate quando vi siano pazienti affetti da malattie virali.

Questo vale, in special modo, per i pazienti affetti dal virus dell'HIV. Gli esperti del settore raccomandano di effettuare le visite e gli interventi che riguardano tali pazienti al termine della giornata.

Un altro rischio insidioso e spesso sottovalutato è quello derivante dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Poiché in quest'ambito la sfera di applicazione degli obblighi di prevenzione e protezione comprende l'attività radiologica svolta negli studi medici, anche per gli studi odontoiatrici valgono le prescrizioni stabilite dal d.lgs. n. 187 del 2000 e successive modificazioni, con particolare riferimento alle verifiche sull'idoneità degli apparecchi radiologici usati.



# Certificati antincendio: superamento del NOP

**I**l certificato provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi è destinato a scomparire nel giro di tre anni.

Con il decreto 29 dicembre 2005 è stato finalmente attuato, dopo una serie di proroghe e rinvii, l'articolo 7 del Regolamento di prevenzione incendi (il D.P.R. n. 37/1998), che prevedeva l'emanazione di specifiche direttive, a cura del Ministero dell'Interno, per il superamento del regime di nulla osta provvisorio (NOP).

L'articolo 2 del decreto appena varato fissa tabella degli adempimenti che dovranno essere ultimati nella fase transitoria, in base agli articoli 2 e 3 del Regolamento.

Prima del 2 giugno 2009 (a tre anni di distanza dall'entrata in vigore delle direttive) i titolari delle imprese e delle unità produttive dovranno presentare al comando provinciale dei Vigili del fuoco la domanda per ottenere un parere di conformità sui progetti riguardanti nuovi impianti o costruzioni, ovvero sulle modifiche da apportare a quelli preesistenti.

Entro lo stessa data dovrà essere trasmessa la domanda di sopralluogo diretta al rilascio dei certificati definitivi, per le opere completate in base al progetto approvato.

Decorso il termine del 2 giugno 2009, infatti, i certificati provvisori rilasciati in precedenza dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco non saranno più validi.

## MINISTERO DELL'INTERNO

### DECRETO 29 dicembre 2005

Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 98 del 9 aprile 1982;

